

Sentenza n. 35 del 2005 (Obbligo di codificazione uniforme degli incassi, dei pagamenti e dei dati di competenza economica rilevati dalle pubbliche amministrazioni)

Tra le numerose norme della legge 27 novembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003) sottoposte al vaglio della Corte costituzionale, l'articolo 28 ha superato l'esame di costituzionalità.

La disposizione impugnata stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, provvede all'acquisizione di ogni utile informazione sul comportamento degli enti ed organismi pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), anche con riferimento all'obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP (comma 1), avvalendosi, anche in caso di mancato o tempestivo riscontro, del collegio dei revisori o dei sindaci o ancora dei nuclei di valutazione o dei servizi di controllo interno (comma 2); prescrive che debbano essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle predette amministrazioni pubbliche (comma 3); impone alle banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e agli uffici postali che svolgono analoghi servizi un divieto di accettare disposizioni di pagamento prive di tale codificazione (comma 4); attribuisce, infine, al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di stabilire con propri decreti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la codificazione, le modalità ed i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, nonché di provvedere ad apportare, con propri decreti, modifiche ed integrazioni alla codificazione stabilita (comma 5).

Secondo la Regione Valle d'Aosta tale articolo, dettando disposizioni analitiche e di dettaglio in ambiti riferibili a materie di competenza residuale della Regione (finanza regionale) o comunque di legislazione concorrente (armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica) contravverrebbe al criterio di riparto delle potestà legislative definito nell'art. 117 Cost.

Diversamente, la Regione Emilia-Romagna ritiene che le disposizioni censurate potrebbero ascrivere alla competenza esclusiva statale in tema di "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale" (art. 117, secondo comma, lettera r) Cost.) ma, poiché le modalità di rilevazione dei dati economici inciderebbero in maniera rilevante sull'organizzazione regionale e degli enti locali, la previsione di un mero parere, anziché di una intesa con la Conferenza unificata ai fini della definizione, con decreti ministeriali, di tali modalità, determinerebbe una violazione del principio di leale collaborazione.

Le questioni sono tutte infondate. La Corte distingue due ambiti di disciplina presenti nell'articolo impugnato.

I commi da 1 a 4 regolano l'attività di acquisizione delle informazioni concernenti la gestione finanziaria delle amministrazioni pubbliche in modo da assicurare al Ministero gli strumenti conoscitivi necessari per seguire le dinamiche della finanza pubblica, così da facilitare la verifica del rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Essi, pertanto, sono l'espressione della competenza legislativa concorrente in tema di "coordinamento della finanza pubblica". Come la Corte ha già avuto modo di chiarire in pronunce precedenti, tale materia legittima l'imposizione di vincoli agli enti locali, quando lo rendano necessario ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali (comprensivi, dunque, della cosiddetta "finanza pubblica allargata") a loro volta condizionati dagli obblighi comunitari, e può richiedere anche l'esercizio di poteri amministrativi nonché di tutti quei poteri puntuali necessari affinché la finalità del coordinamento possa essere concretamente realizzata.

I restanti commi 5 e 6, che concernono la predisposizione, affidata a decreti ministeriali, di modalità uniformi di codificazione di dati di rilievo contabile (incassi e pagamenti) e di trasmissione dei bilanci degli enti locali alla competente sezione della Corte dei conti, sono legittimo esercizio della potestà esclusiva dello Stato in tema di "coordinamento statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale" *ex art. 117, secondo comma, lettera r), Cost.* In una materia rimessa alla propria competenza legislativa esclusiva, lo Stato ben può esercitare, nelle forme che ritenga più opportune, la potestà regolamentare.

Dott. ssa Paola Garro